

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

REGOLAMENTO ELETTORALE

TITOLO I ELEZIONE DEL COMITATO DEI DELEGATI

Art. 1 (Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni hanno luogo almeno 30 (trenta) giorni liberi prima della scadenza del quadriennio di durata in carica del Comitato dei delegati.
2. Il Presidente dell'Associazione, sentito il Consiglio di amministrazione, indice le elezioni e ne fissa la data almeno 120 (centoventi) giorni liberi prima della scadenza del quadriennio di durata in carica del Comitato dei delegati.
3. L'Associazione comunica agli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (in seguito "**Ordini Territoriali**") ovvero "**Ordini**" o, singolarmente, "**Ordine Territoriale**" ovvero "**Ordine**") e agli associati la data delle elezioni e la sede della votazione almeno 60 (sessanta) giorni liberi prima di tale data.

Art. 2 (Diritto di elettorato)

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo coloro che risultano associati alla Cassa all'ultimo giorno del mese precedente a quello in cui il Presidente dell'Associazione indice le elezioni (in seguito "**Elettori**" o, singolarmente, "**Elettore**").

Art. 3 (Elenchi degli Elettori)

1. L'Associazione invia in duplice copia a ciascun Ordine Territoriale l'elenco provvisorio degli Elettori almeno 60 (sessanta) giorni liberi prima della data delle elezioni.
2. L'Ordine Territoriale restituisce all'Associazione, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione, l'elenco provvisorio degli Elettori con le annotazioni per le eventuali rettifiche. L'elenco è firmato dal Presidente dell'Ordine Territoriale in ciascuna pagina. L'Ordine Territoriale restituisce l'elenco firmato anche se non vi è stata apposta alcuna annotazione.
3. L'Associazione, sulla base delle annotazioni degli Ordini Territoriali, compila gli elenchi definitivi degli Elettori di ciascun Ordine Territoriale e li invia agli Ordini Territoriali almeno 30 (trenta) giorni liberi prima della data delle elezioni.
4. L'Ordine Territoriale affigge l'elenco definitivo degli Elettori nella sede dell'Ordine. L'elenco rimane affisso fino al termine delle operazioni di cui al successivo articolo 16.

Art. 4 (Reclami contro gli elenchi degli aventi diritto di elettorato)

1. Contro l'elenco è ammesso reclamo, da parte di ciascun iscritto all'Associazione, al Consiglio di amministrazione.
2. Il reclamo deve pervenire all'Associazione almeno 10 (dieci) giorni liberi prima della data delle elezioni.
3. Il Consiglio di amministrazione decide in via definitiva i reclami entro il terzo giorno libero prima della data delle elezioni e ne dà comunicazione immediata agli Ordini Territoriali,
4. Gli elenchi degli Elettori modificati a seguito dei reclami accolti sono affissi nelle sedi degli Ordini.

Art. 5
(Sede delle votazioni)

1. Le votazioni hanno luogo nella sede di ciascun Ordine Territoriale.
2. Nei casi di unione degli Elettori di uno o più Ordini Territoriali aventi meno di 100 (cento) iscritti, le votazioni hanno luogo nella sede dell'Ordine Territoriale con il maggior numero di Elettori.
3. Nei casi di unione degli Elettori di una regione avente meno di 100 (cento) iscritti, le votazioni hanno luogo nella sede dell'Ordine Territoriale capoluogo di regione.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, l'Associazione invia all'Ordine Territoriale sede delle votazioni gli elenchi degli Elettori degli altri Ordini Territoriali uniti.

Art. 6
(Collegio elettorale)

1. Il collegio elettorale (in seguito anche **"Collegio Elettorale"** o **"Collegio"** o **"Circoscrizione elettorale"**) coincide con la circoscrizione dell'Ordine Territoriale.
2. Nei casi di unione degli Elettori di uno o più Ordini Territoriali aventi meno di 100 (cento) iscritti, il Collegio Elettorale coincide con l'insieme delle circoscrizioni degli Ordini Territoriali uniti.
3. Nei casi di unione degli Elettori di una regione avente meno di 100 (cento) iscritti, il Collegio Elettorale coincide con l'insieme delle circoscrizioni degli Ordini Territoriali della regione.

Art. 7
(Presentazione delle candidature)

1. Le candidature vengono presentate con il deposito di una lista da parte dell'associato presentatore (in seguito anche **"Presentatore"**).
2. Ciascuna lista può contenere la candidatura di uno o più candidati, in numero non superiore a quello dei delegati da eleggere nella Circoscrizione Elettorale.
3. Il candidato deve essere un Elettore della Circoscrizione Elettorale in cui si candida.
4. La lista deve riportare le generalità di ciascun candidato e deve essere sottoscritta da ciascun candidato della lista per accettazione della candidatura.
5. La lista deve essere sottoscritta dal Presentatore e da:
 - a) almeno 25 (venticinque) associati sostenitori (in seguito anche **"Sostenitori"** o, singolarmente, **"Sostenitore"**) nelle circoscrizioni elettorali con almeno 250 (duecentocinquanta) elettori;
 - b) almeno 10 (dieci) Sostenitori nelle circoscrizioni elettorali con meno di 250 (duecentocinquanta) elettori.
6. Sulla lista può essere indicato un rappresentante di lista (in seguito anche **"Rappresentanti di Lista"** o, singolarmente, **"Rappresentante di Lista"**).
7. Alla lista devono essere allegati:
 - a) la dichiarazione di responsabilità, rilasciata da ciascun candidato in conformità alla normativa vigente, di assenza delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dallo Statuto;
 - b) la dichiarazione di responsabilità del Presentatore che il candidato e i Sostenitori hanno firmato la lista in sua presenza;
 - c) la dichiarazione di responsabilità che il candidato non ha contenzioso in atto con l'Associazione ovvero l'indicazione di quali contenziosi ha in atto con l'Associazione.
8. Il Presentatore, i Sostenitori e il Rappresentante di Lista devono essere Elettori della Circoscrizione Elettorale in cui viene presentata la lista. Il Presentatore può essere anche Sostenitore e Rappresentante di Lista della stessa lista. Il Sostenitore può anche essere Rappresentante di Lista della stessa lista.

9. La lista che presenta un candidato, Presentatore, Sostenitore o Rappresentante di Lista che risulta candidato, Presentatore, Sostenitore o Rappresentante di Lista in una lista già presentata non è valida. A tal fine si considera il progressivo di presentazione di cui al successivo comma 13 del presente articolo.
10. Il candidato non può essere Presentatore, Sostenitore o Rappresentante di Lista della propria lista. Se il candidato ha sottoscritto la propria lista come Sostenitore, la firma non è valida.
11. Le liste devono essere depositate almeno 15 (quindici) giorni liberi prima delle elezioni.
12. Le liste sono ricevute dal Segretario dell'Ordine Territoriale sede delle votazioni.
13. Il Segretario dell'Ordine Territoriale accerta la regolarità della lista e le assegna un numero progressivo di presentazione.
14. Il Segretario dell'Ordine Territoriale redige il verbale del deposito. Il verbale riporta il numero progressivo attribuito alla lista. Il verbale viene sottoscritto dal Segretario dell'Ordine, dal Presentatore e dal Rappresentante di Lista, se persona diversa dal Presentatore e se presente.
15. L'elenco delle liste dei candidati, con l'indicazione delle generalità di tutti i candidati e il numero progressivo attribuito al momento del deposito, viene affisso nella sede degli Ordini che fanno parte della Circoscrizione Elettorale a partire dal 10° (decimo) giorno libero prima della data delle votazioni.

Art. 8 (Schede per la votazione)

1. L'Associazione invia a ciascun Elettore la scheda per la votazione opportunamente contrassegnata almeno 30 (trenta) giorni liberi prima della data delle votazioni.
2. L'Associazione invia al segretario di ciascun Ordine Territoriale sede delle votazioni un numero di schede di scorta pari almeno al 20 (venti) per cento del numero degli aventi diritto al voto nel Collegio Elettorale.
3. Il Segretario dell'Ordine consegna una delle schede elettorali di scorta all'avente diritto al voto che dichiara per iscritto sotto la propria responsabilità di aver smarrito o di non aver ricevuto la scheda inviata dall'Associazione. Il Segretario dell'Ordine annota la consegna della scheda sostitutiva in un apposito elenco.

Art. 9 (Composizione del Seggio Elettorale)

1. Il seggio elettorale (in seguito anche "**Seggio Elettorale**") è composto dal presidente, dal segretario e da 2 (due) scrutatori.
2. Il Seggio è presieduto dal Presidente dell'Ordine Territoriale sede delle votazioni (in seguito il "**Presidente del Seggio**").
3. Il Presidente del Seggio è nominato dal Presidente dell'Associazione fra gli Elettori della Circoscrizione Elettorale se il Presidente dell'Ordine territoriale è candidato alle elezioni ovvero non è iscritto all'Associazione.
4. Il Presidente del Seggio nomina il segretario del Seggio fra gli Elettori, con esclusione dei candidati, dei Presentatori, dei Sostenitori e dei Rappresentanti di Lista (in seguito anche "**Segretario del Seggio**").
5. Gli scrutatori sono nominati dal Presidente del Seggio fra gli Elettori, con esclusione dei candidati, dei Presentatori, dei Sostenitori e dei Rappresentanti di Lista.
6. In deroga a quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di necessità e urgenza il Presidente del Seggio può sostituire il Segretario e gli scrutatori nominati.

Art. 10
(Orario delle votazioni)

1. Il Seggio Elettorale rimane aperto per le votazioni dalle ore 9,00 alle ore 14.00 del giorno delle votazioni.
2. Il Presidente dell'Ordine sede delle votazioni, in accordo con il Presidente dell'Associazione, sulla base di particolari condizioni ambientali può stabilire un diverso orario di apertura. Il diverso orario deve essere reso noto agli Elettori con l'affissione nei 30 (trenta) giorni liberi prima delle votazioni nelle sedi degli Ordini Territoriali compresi nella Circoscrizione Elettorale.

Art. 11
(Costituzione del Seggio Elettorale)

1. Il Seggio Elettorale si insedia mezz'ora prima dell'ora fissata per l'inizio delle votazioni.
2. All'atto della costituzione del Seggio Elettorale il segretario dell'Ordine consegna al Presidente del Seggio l'elenco degli Elettori che hanno ritirato la scheda elettorale sostitutiva e le schede elettorali di scorta non utilizzate. Il Presidente del Seggio ne dà atto nel verbale di cui all'articolo 16, comma 4, del presente regolamento.
3. All'atto della costituzione del Seggio Elettorale il segretario dell'Ordine consegna al Presidente del Seggio i plichi contenenti i voti anticipati e l'elenco degli Elettori che hanno espresso il voto anticipato.
4. Il Presidente del Seggio, ricevuti i plichi dei voti anticipati e verificatane l'integrità, li apre e verifica e fa constatare l'integrità di ciascuna busta.
5. Il Presidente del Seggio apre le buste dei voti anticipati e, senza dispiegarne le schede, le depone nell'urna.
6. All'atto della costituzione del Seggio Elettorale il Segretario dell'Ordine consegna al Presidente del Seggio Elettorale le buste contenenti i voti per corrispondenza pervenuti all'Ordine nei giorni precedenti quello della votazione.
7. Il Presidente del Seggio, ricevute le buste dei voti per corrispondenza ne verifica e ne fa constatare l'integrità e accerta che l'Elettore che ha votato per corrispondenza non abbia già votato direttamente o anticipatamente e che abbia votato per corrispondenza una volta sola.
8. Il Presidente del Seggio apre le buste dei voti per corrispondenza e, senza dispiegarne le schede, le depone nell'urna.
9. Il Presidente del Seggio annota sull'elenco degli Elettori le generalità degli Elettori che hanno votato per corrispondenza ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento.

Art. 12
(Votazione)

1. Il voto è personale e segreto.
2. Il voto si esprime indicando sulla scheda elettorale uno o più candidati, in numero non superiore a quello dei delegati da eleggere nella Circoscrizione Elettorale.
3. Il candidato o i candidati devono essere votati in modo tale da consentirne l'individuazione certa con l'indicazione sulla scheda del cognome, se elemento distintivo univoco, ovvero del cognome e del nome o del numero progressivo di una lista.
4. L'indicazione del numero progressivo di una lista di più candidati comporta il voto di tutti i candidati della lista.
5. L'elettore si deve presentare al Seggio Elettorale con la scheda elettorale e un documento di riconoscimento valido.

6. Fino al termine delle operazioni di voto il Presidente del Seggio consegna una delle schede elettorali di scorta all'Elettore che dichiara per iscritto sotto la propria responsabilità di aver smarrito o di non aver ricevuto la scheda inviata dall'Associazione e annota la consegna della scheda sostitutiva nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 3, del presente regolamento.
7. L'elettore, votata la scheda, la piega e la inserisce personalmente nell'urna.
8. L'elettore, a riprova dell'avvenuta votazione, firma l'elenco degli Elettori in corrispondenza del proprio nominativo.

Art. 13 (Modalità di voto)

1. Il Presidente del Seggio assicura l'espressione del voto in condizioni di piena libertà e riservatezza.
2. Nel Seggio Elettorale rimane affisso, per tutta la durata delle operazioni di voto, l'elenco delle candidature presentate, con l'indicazione del numero progressivo attribuito al momento del deposito e del numero dei delegati da eleggere nella Circoscrizione Elettorale.
3. Il Presidente del Seggio, prima di consentire il voto, accerta che l'Elettore non abbia già votato direttamente o con voto anticipato o per corrispondenza.

Art. 14 (Votazione anticipata)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del presente regolamento, l'Elettore può votare anticipatamente.
2. Il voto anticipato può essere espresso a partire dal 9° (nono) giorno precedente quello delle votazioni fino al giorno precedente quello delle votazioni.
3. Il Presidente o il Vicepresidente dell'Ordine sede del Collegio fissa, entro il 15° (quindicesimo) giorno libero prima della data delle votazioni, le date e gli orari per l'espressione del voto anticipato, li affigge nella sede dell'Ordine e li comunica agli altri Ordini che fanno parte della stessa Circoscrizione Elettorale, che li affiggono nelle loro sedi.
4. Il voto anticipato si esprime con la consegna, da parte dell'Elettore, della scheda elettorale votata e piegata al segretario dell'Ordine Territoriale sede del Collegio Elettorale.
5. Il segretario dell'Ordine identifica l'Elettore che vota anticipatamente e chiude la scheda elettorale ricevuta, alla presenza del votante, in una busta contrassegnata sulla chiusura dalla firma dell'Elettore e del segretario stesso e dal timbro dell'Ordine.
6. Il Segretario dell'Ordine annota sull'elenco degli Elettori le generalità degli Elettori che hanno votato anticipatamente.
7. Alla fine di ciascuna giornata di voto anticipato, il Segretario dell'Ordine inserisce tutte le buste contenenti i voti anticipati in un plico recante l'indicazione della data, lo sigilla e redige apposito verbale. Sui sigilli il segretario appone la propria firma e il timbro dell'Ordine e fa apporre le firme dei Rappresentanti di Lista, se presenti.
8. Le funzioni di Segretario dell'Ordine previste dal presente articolo sono svolte da altro Consigliere designato dal Presidente dell'Ordine se il Segretario dell'Ordine è candidato alle elezioni.
9. I Rappresentanti di Lista possono assistere alle operazioni di consegna e di verbalizzazione dei voti anticipati.

Art. 15 (Votazione per corrispondenza)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 12 e 14 del presente regolamento, l'Elettore può votare per corrispondenza.

2. Il voto per corrispondenza si esprime inviando con raccomandata o facendo pervenire con consegna a mano al Presidente del Seggio, domiciliato presso la sede dell'Ordine Territoriale sede del Collegio Elettorale, la scheda elettorale votata, piegata e inserita in una busta sigillata con la firma autenticata dell'elettore. Sulla busta deve essere riportata l'annotazione **"Votazione per corrispondenza del Comitato dei delegati della Cassa di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali del"** e con l'indicazione della data delle votazioni.
3. Sono validi i voti per corrispondenza pervenuti al Presidente del Seggio entro la chiusura delle votazioni.
4. Le buste dei voti per corrispondenza pervenute all'Ordine nei giorni precedenti quello delle votazioni vengono custodite dal segretario dell'Ordine.
5. Le buste dei voti per corrispondenza pervenute all'Ordine successivamente alla chiusura delle votazioni vengono trasmesse all'Associazione, che le custodisce senza aprirle. I voti contenuti nelle buste pervenute agli Ordini successivamente alla chiusura delle votazioni non sono validi.

Art. 16 (Scrutinio dei voti)

1. Il Presidente del Seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio dei voti insieme al Segretario del Seggio e agli scrutatori.
2. I Rappresentanti di Lista hanno diritto ad assistere allo scrutinio e possono far annotare nel verbale le loro osservazioni.
3. Le schede che riportano un numero di voti superiore a quello dei delegati da eleggere nella Circoscrizione Elettorale sono valide. In tal caso vengono considerati validi i soli voti dati ai primi candidati nell'ordine indicato dall'elettore sulla scheda entro il numero di delegati da eleggere nella Circoscrizione.
4. Di tutte le operazioni, dal momento della costituzione del Seggio Elettorale al termine delle operazioni di scrutinio, viene redatto un verbale in doppio originale.
5. Il verbale deve essere firmato dal Presidente del Seggio, dal segretario del Seggio, dagli scrutatori e dai Rappresentanti di Lista, se presenti.
6. Il verbale deve riportare:
 - a) l'elenco nominativo degli elettori che hanno ritirato la scheda elettorale presso l'Ordine Territoriale dichiarando di aver smarrito o di non aver ricevuto la scheda inviata dall'Associazione;
 - b) l'elenco nominativo degli elettori che hanno ritirato la scheda elettorale presso il Seggio Elettorale dichiarando di aver smarrito o di non aver ricevuto la scheda inviata dall'Associazione;
 - c) l'elenco degli elettori che hanno votato anticipatamente;
 - d) l'elenco degli elettori che hanno votato per corrispondenza;
 - e) il numero dei votanti;
 - f) il numero dei voti validi;
 - g) il numero dei voti annullati con la motivazione di ciascun annullamento;
 - h) il numero delle schede bianche;
 - i) il numero complessivo dei voti validi attribuiti a ciascun candidato;
 - j) l'elenco nominativo dei candidati votati, in ordine decrescente di voti validi conseguiti, con l'indicazione a fianco di ciascun nominativo dei voti conseguiti;
 - k) i rilievi fatti annotare dai Rappresentanti di lista.
7. Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il candidato iscritto all'Associazione per primo e, a parità di anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
8. Il verbale viene affisso nella sede dell'Ordine fino al termine previsto dall'articolo 17, comma 2.

Art. 17 (Ricorsi contro le operazioni di voto)

1. Contro il verbale di cui al precedente articolo 16 è ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione.

2. Il ricorso deve pervenire all'Associazione entro 30 (trenta) giorni dalla data delle elezioni.
3. Il ricorso è proponibile dagli Elettori per le operazioni di voto della propria Circoscrizione Elettorale.
4. Il Consiglio di amministrazione decide in via definitiva i ricorsi entro 30 (trenta) giorni dalla data delle elezioni e ne dà comunicazione al ricorrente entro i 10 (dieci) giorni successivi.

Art. 18
(Proclamazione provvisoria degli eletti)

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Associazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla data delle elezioni, eseguito il controllo dei verbali e decisi i ricorsi di cui all'articolo 17 del presente regolamento, forma l'elenco provvisorio dei delegati eletti e la graduatoria provvisoria dei candidati non eletti per ciascuna Circoscrizione Territoriale.
2. Il Presidente dell'Associazione proclama gli eletti e invia mediante raccomandata a ciascun Ordine Territoriale l'elenco provvisorio degli eletti e la graduatoria provvisoria dei non eletti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il segretario dell'Ordine Territoriale affigge l'elenco e la graduatoria nella sede dell'Ordine per i 10 (dieci) giorni successivi alla data di ricevimento.

Art. 19
(Ricorsi contro la proclamazione provvisoria degli eletti)

1. Contro la proclamazione provvisoria degli eletti è ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione.
2. Il ricorso deve pervenire all'Associazione entro 15 (quindici) giorni dalla data di affissione di cui all'articolo 18, comma 3, del presente regolamento.
3. Il ricorso è proponibile dai candidati contro la proclamazione degli eletti della propria Circoscrizione Elettorale.
4. Il Consiglio di amministrazione decide in via definitiva i ricorsi entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione e ne dà comunicazione al ricorrente entro i 10 (dieci) giorni successivi.

Art. 20
(Proclamazione definitiva degli eletti)

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Associazione, dopo la decisione dei ricorsi di cui all'articolo 19 del presente regolamento, forma l'elenco definitivo dei delegati eletti per ciascuna Circoscrizione Elettorale. L'insieme dei delegati eletti costituisce il Comitato dei delegati.
2. Il Presidente dell'Associazione proclama in via definitiva gli eletti sulla base dell'elenco definitivo di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il Presidente dell'Associazione invia l'elenco definitivo dei delegati a tutti gli Ordini Territoriali.

Art. 21
(Elezioni suppletive)

1. Qualora per astensione totale degli Elettori o per qualsiasi altra causa non si sono potute svolgere regolari elezioni, il Presidente dell'Associazione, sentito il Consiglio di amministrazione, nel termine di 30 (trenta) giorni liberi dalla data in cui è stato informato di tale circostanza, indice nuove elezioni nelle Circoscrizioni in cui non si sono svolte le elezioni.
2. Il Presidente dell'Associazione, entro 30 (trenta) giorni dalla proclamazione definitiva degli eletti di cui all'articolo 20, comma 2, del presente regolamento, indice la prima adunanza del Comitato dei delegati, il cui avviso di convocazione viene inviato almeno 30 (trenta) giorni liberi prima della data della riunione.

3. Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione ravvisa irregolarità nella elezione di un candidato, ne revoca la nomina. Il delegato revocato viene sostituito con le modalità previste nel caso di mancanza di un delegato nel corso del mandato.

TITOLO II ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 22 (Presentazione delle candidature)

1. Le candidature vengono presentate con il deposito di una lista da parte del delegato presentatore (in seguito anche **"Delegato Presentatore"**).
2. Ciascuna lista può contenere la candidatura di uno o più candidati, in numero non superiore a quello dei consiglieri da eleggere.
3. La lista deve riportare le generalità di ciascun candidato e deve essere sottoscritta da ciascun candidato per accettazione della candidatura.
4. La lista deve essere sottoscritta dal Delegato Presentatore e da:
 - a) almeno 25 (venticinque) delegati sostenitori (in seguito anche **"Delegati Sostenitori"** o, singolarmente, **"Delegato Sostenitore"**) se la lista contiene più di un candidato;
 - b) almeno 10 (dieci) Delegati Sostenitori se la lista contiene un solo candidato.
5. Alla lista devono essere allegati:
 - a) il programma elettorale;
 - b) la dichiarazione di responsabilità, rilasciata da ciascun candidato in conformità alla normativa vigente, di assenza delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dallo Statuto;
 - c) la dichiarazione di responsabilità del Delegato Presentatore che il candidato e i Delegati Sostenitori hanno firmato la lista in sua presenza;
 - d) la dichiarazione di responsabilità che il candidato non ha contenzioso in atto con l'Associazione ovvero l'indicazione di quali contenziosi ha in atto con l'Associazione.
6. Il Presentatore può essere anche Delegato Sostenitore della stessa lista.
7. La lista che presenta un candidato, Delegato Presentatore o Delegato Sostenitore che risulta candidato, Delegato Presentatore o Delegato Sostenitore in una lista già presentata non è valida. A tal fine si considera il progressivo di presentazione di cui al successivo comma 11 del presente articolo.
8. Il candidato non può essere Delegato Presentatore o Delegato Sostenitore della propria lista. Se il candidato ha sottoscritto la propria lista come Delegato Sostenitore, la firma non è valida.
9. Le liste devono essere depositate almeno 5 (cinque) giorni liberi prima delle elezioni presso la sede dell'Associazione.
10. Le liste sono ricevute da un funzionario delegato dal Direttore generale dell'Associazione.
11. Il funzionario accerta la regolarità della lista e le assegna un numero progressivo di presentazione.
12. Il funzionario redige il verbale del deposito che riporta il numero progressivo attribuito alla lista e che è sottoscritto dal funzionario e dal Delegato Presentatore.
13. L'elenco delle liste dei candidati, con l'indicazione delle generalità di tutti i candidati e il numero progressivo attribuito al momento del deposito e con i documenti indicati al comma 5 del presente articolo, viene affisso nella sede della riunione del Comitato dei delegati convocato per l'elezione.

Art. 23 (Composizione del Seggio)

1. Il Seggio Elettorale (in seguito anche **"Seggio"**) è composto dal Presidente, dal Segretario e da 2 (due) Scrutatori.

2. Il Presidente del Seggio, il Segretario e gli Scrutatori sono nominati dal Comitato dei delegati fra i non candidati.

Art. 24 (Votazione)

1. Il voto è personale e segreto.
2. Il voto si esprime indicando sulla scheda elettorale uno o più candidati, in numero non superiore a quello dei consiglieri da eleggere.
3. Il candidato o i candidati devono essere votati in modo tale da consentirne l'individuazione certa con l'indicazione sulla scheda del cognome, se elemento distintivo univoco, ovvero del cognome e del nome o del numero progressivo di presentazione attribuito alla lista al momento del deposito.
4. L'indicazione del numero progressivo di una lista di più candidati comporta il voto di tutti i candidati della lista.
5. Il Presidente del Seggio chiama alla votazione i delegati presenti in ordine alfabetico. Esaurita la chiamata il Presidente del Seggio chiama una seconda volta i delegati che non hanno votato.
6. L'elettore, votata la scheda, la piega e la inserisce personalmente nell'urna.
7. L'elettore, a riprova dell'avvenuta votazione, firma l'elenco degli aventi diritto al voto.

Art. 25 (Modalità di voto)

1. Il Presidente del Seggio assicura l'espressione del voto in condizioni di piena libertà e riservatezza.
2. Nel Seggio rimane affisso, per tutta la durata delle operazioni di voto, l'elenco delle liste dei candidati, con l'indicazione delle generalità di tutti i candidati e il numero progressivo attribuito al momento del deposito e con i documenti indicati al comma 5 dell'articolo 22 del presente regolamento.

Art. 26 (Scrutinio dei voti)

1. Il Presidente del Seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio dei voti insieme al segretario del Seggio e agli scrutatori.
2. Le schede che riportano un numero di voti superiore a quello dei consiglieri da eleggere sono valide. In tal caso vengono considerati validi i soli voti dati ai primi nominativi nell'ordine indicato dall'elettore sulla scheda entro il numero di consiglieri da eleggere.
3. Di tutte le operazioni, dal momento della costituzione del Seggio al termine delle operazioni di scrutinio, viene redatto un verbale.
4. Il verbale deve essere firmato dal Presidente del Seggio, dal Segretario del Seggio e dagli Scrutatori.
5. Il verbale deve riportare:
 - a) il numero dei votanti;
 - b) il numero dei voti validi;
 - c) il numero dei voti annullati con la motivazione di ciascun annullamento;
 - d) il numero delle schede bianche;
 - e) il numero complessivo dei voti validi attribuiti a ciascun candidato;
 - f) l'elenco nominativo dei candidati votati con l'indicazione a fianco di ciascun nominativo dei voti conseguiti;
 - g) l'elenco riportante in ordine decrescente di voti validi conseguiti i nominativi dei candidati risultati eletti e dei candidati non eletti.
6. Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il candidato iscritto all'Associazione per primo e, a parità di anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

TITOLO III
ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 27
(Rinvio)

1. Per l'elezione dei componenti del Collegio sindacale si applicano le disposizioni previste dal Titolo II del presente regolamento per l'elezione del Consiglio di amministrazione, con le seguenti variazioni:
 - a) il programma elettorale di cui all'articolo 22, comma 5, lettera a), del presente regolamento, è sostituito dal curriculum di ciascun candidato;
 - b) oltre ai documenti previsti dall'articolo 22, comma 5, del presente regolamento, alla lista deve essere allegata la dichiarazione di responsabilità di ciascun candidato di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti in società o in enti pubblici per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28
(Disposizioni transitorie)

1. Per tutta la durata del periodo transitorio previsto dagli articoli 63 e seguenti del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, tutti i riferimenti al Presidente dell'Ordine Territoriale si intendono riferiti al Vice Presidente dell'Ordine Territoriale.
2. Per tutta la durata del periodo transitorio previsto dagli articoli 63 e seguenti del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, tutti i riferimenti al Segretario dell'Ordine Territoriale si intendono riferiti a una persona indicata dal Vice Presidente dell'Ordine Territoriale fra i Consiglieri dell'Ordine Territoriale stesso.